



## COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

[protocolloalia@pec.it](mailto:protocolloalia@pec.it)

### ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 161 del 07-12-2022

**OGGETTO:** Autorizzazione prosecuzione ricovero convenzione con la Coop. "Azione sociale" A.R.L. con sede legale a Caccamo per il ricovero sig.ra D.F., per anni due.- Approvazione schema di convenzione  
Autorizzazione prosecuzione ricovero convenzione con la Coop. "Azione sociale" A.R.L. con sede legale a Caccamo per il ricovero sig.ra D.F., per anni due.- Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventidue, il giorno 7, del mese di dicembre, alle ore 17:45, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	ASSESSORE		X
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1 (Siragusa)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Che** la L.R. n.22/86, prevede di l'obbligo ai Comuni di effettuare in favore di soggetti con gravi disagi psichici e/o dimessi da ospedali psichiatrici, senza un adeguato supporto familiare, interventi di ricovero presso strutture che assicurino al loro interno condizioni di vita dignitose ed una convivenza di tipo familiare, al fine di pervenire alla tutela della salute della persona umana ed al suo reinserimento sociale;

**Che** ll.rr.n.68/81 e n.16/86 riportano disposizioni in materia di integrazione dei soggetti disabili e la legge –quadro n.194/92 d'indirizzo in materia di tutela delle persone con disabilità;

**Vista** la circolare n.3 del 14 giugno 2000, recante "Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili;

**Vista** la circolare n.14 del 10/07/2008, concernente"Qualità dei servizi: convenzione e rette di ricovero";

**Dato** atto che la succitata la L.R. n. 22/86 artt. 20 e 23 stabilisce che i Comuni sono obbligati, in quanto adempimenti inderogabili, alla stipula delle convenzioni, per singole tipologie di servizi, con istituzioni in possesso dei prescritti requisiti di legge;

**Rilevato** che con decreto presidenziale 4 giugno 1996, n.158, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, è stato stabilito che, costituisce atto di indirizzo generale anche l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e l'adeguamento degli standard organizzativi e pertanto, sono stati approvati gli schemi di convenzione – tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. n. 22/86, con riguardo anche la tipologia per disabili psichici (lett. D);

**Richiamate** le direttive emanate dall'ex Assessorato Enti Locali con circolare 28 novembre 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n.57 del 13.12.2002 da cui si evince che:

- la procedura riportata dal D.P.R.S. n. 158/96 a garanzia del diritto di quanti soffrono per una condizione di reale povertà, di non autonomia o incapacità di provvedere alle proprie necessità in ambito familiare, integra principi di sussidiarietà e di universalità, peraltro, confermati dalla legge 328/00;

-la mancata adozione dei provvedimenti formali di autorizzazione al ricovero, spesso lo stesso rifiuto opposto dai comuni alla stipula della convenzione nell'intendimento di sfuggire all'assunzione dell'onere non solleva dall'obbligo del rimborso delle rette maturate;

**Visto** l'avviso prot. n. 21473 del 23.06.2016 con il quale l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, Dipartimento Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali Serv.5, "Anziani-Disabilità-Tossicodipendenza" invita i Comuni che fanno richiesta di contributo di cui all'art.76 c.4 l.r. 2/02 per il ricovero dei disabili mentali presso Comunità Alloggio ad adempiere agli obblighi previsti dalla l.r. 22/86 e ad ogni disposizione legislativa vigente in materia, nonché ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Presidenziale del 04.06.1996 (Approvazione degli schemi di convenzione – tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22);

**Che** l'inosservanza del suddetto avviso comporterebbe gli interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte dell'Ass.to, come previsto dagli artt. 12 co.2 lettera f) e 24 della legge reg.le 22/86;

**Visto** l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e gli enti gestori di comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'ufficio Servizi Sociali sulla base dei principi stabiliti dal D.P.R.S. 4 giugno 1996 n.158 e degli schemi di convenzione – tipo elaborati dal Comitato regionale dei servizi socio-assistenziali, nella fattispecie allegato "D", nel quale sono previste le modalità di ricovero, nonché l'importo da corrispondere alla comunità sia del compenso fisso mensile, che della retta giornaliera;

**Che** con nota prot. n.1602/02 l'A.U.S.L. n.6 distretto di Salute Mentale n.8 di Lercara Friddi ha richiesto il ricovero della sig.ra D.F., meglio generalizzata agli atti dell'ufficio, presso la Comunità individuando lo stesso uno strumento terapeutico – riabilitativo indispensabile per la garanzia della salute mentale del paziente e per evitare episodi di scompenso sociale;

**Che** in data 22.08.2003, la sunnominata sig.ra D. F., su indicazione del D.S.M. di Lercara Friddi giusta nota prot. n. 1150/OL DSM8, è stata inserita presso la Comunità Alloggio per disabili psichici ubicata a Termini Imerese Via Falcone e Borsellino n. 135 stipulando apposita convenzione tra il Comune di Alia e la Coop. "Azione Sociale" a.r.l. per il ricovero dell'utente di cui sopra;

<pclass=msonormal style="text-align:justify">**Che** con nota di questo Ente n. 757 del 17.01.2019 è stato richiesto all'ASL di Termini Imerese la documentazione di presa in carico della signora D.F.;

**Vista** la nota di riscontro dell'ASP di Termini Imerese prot. n. 95 del 23.01.2019 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1066 in pari data, da cui si evince la necessità della prosecuzione del ricovero della signora D.F. presso la struttura dove in atto la paziente è ospite;

**Considerato** che in data 21.08.2022 è scaduta la convenzione sottoscritta con la Coop. "Azione Sociale" a.r.l. , afferente il ricovero della sunnominata sig.ra D.F. si è preceduto con nota di questo Ente prot. n. 9689 del 08.07.2022 a richiedere alla Coop. di cui sopra la disponibilità al rinnovo stessa e successive note di sollecito prot. n. 11593 del 22.08.2022 e n.16136 del 18.11.2022;

**Viste** le note di riscontro prot. N. 11433 del 17.08.2022 e n.16403 del 23.11.2022 con la quale la Coop. "Azione Sociale" a.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del rinnovo della convenzione di che trattasi inviando tutta la documentazione necessaria;

**Ritenuto** per quanto sopra dovere rinnovare la convenzione con la Coop. "Azione Sociale" a.r.l. con sede legale a Caccamo per anni due alle stesse condizioni della precedente;

**Atteso** che la spesa necessaria per far fronte al pagamento della retta di ricovero del disabile di cui sopra ammonta, tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT anno 2022, a €. 2.407,61 mensili compreso IVA al 5%;

**Visto**, inoltre, l'art.7 del Decreto 15 aprile 2003 dell'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali che prevede la compartecipazione al costo di mantenimento da parte dei soggetti disabili per il ricovero presso strutture residenziali;

**Che** in relazione alla situazione economica del soggetto da ricoverare, rilevata dalla documentazione acquisita agli atti di questo ufficio, debbono applicarsi le condizioni di cui alla lettera c) e d) dell'art. 7 del citato Decreto Assessoriale del 15 aprile 2003, derivandone una quota mensile di compartecipazione pari a €. 539,30 per l'anno 2022 suscettibile di variazione in dipendenza di nuova situazione reddituale del soggetto interessato;

**EVIDENZIATO** che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione;

**RILEVATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

**VISTA** la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzioni gramma anno 2022;

**VISTA** la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, con la quale è stato conferimento incarico diposizione organizzativa al responsabile del settore 1 "Affari Generali" ;

**VISTA** la determina dirigenziale n.521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi, del settore 1 "Affari Generali";

**DATO ATTO** che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243- bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTO** il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n.40 del 30 settembre 2022 esecutivo;

**VISTO** il bilancio di previsione triennio 2022/2024 approvato con verbale del Consiglio Comunale n.41 del 30 settembre 2022 esecutivo;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta municipale n.141 del 7 novembre 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) attribuendo le dotazioni finanziarie ai responsabili di settore;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016.

**VISTO** lo statuto comunale vigente;

#### **PROPONE**

**1. Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.7/2019 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto,

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. Di autorizzare** la prosecuzione del ricovero della Sig.ra D.F., meglio generalizzata agli atti di ufficio, presso la Coop. "Azione Sociale" a.r.l. con sede legale a Caccamo per anni due decorrenti dalla data di scadenza della precedente convenzione fino al 21.08.2024 agli stessi patti e condizioni della precedente convenzione;

**3. Di approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che regola i rapporti tra questo Comune e gli Enti gestori di Comunità alloggio per disabili psichici, redatto dall'ufficio Servizi Sociali, sulla base dell'allegato "D" di cui al D.P.R.S. n.158/96 e aggiornato in relazione alle norme vigenti di appalti di beni servizi e fornitura;

**4. Dare mandato** al Responsabile del Settore 1 di sottoscrivere la relativa convenzione con la cooperativa di cui sopra per il ricovero della sunnominata Sig.ra D.F. per ulteriori anni due;

**5. Di dare atto** che la stipula della convenzione è subordinata alla presentazione da parte degli Enti Assistenziali di certificazione attestante quanto contenuto all'art.17 dello schema di convenzione approvato;

**6. di dare atto** che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

**7. dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

**8. dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n.44/91 immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio  
Orazia Guzzetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricato di Funzioni Dirigenziali  
D.ssa Maria Grazia GENUARDI

</pclass=msonormal>

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 07-12-2022

Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA

## LAGIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Autorizzazione prosecuzione ricovero convenzione con la Coop. "Azione sociale" A.R.L. con sede legale a Caccamo per il ricovero sig.ra D.F., per anni due.- Approvazione schema di convenzione  
Autorizzazione prosecuzione ricovero convenzione con la Coop. "Azione sociale" A.R.L. con sede legale a Caccamo per il ricovero sig.ra D.F., per anni due.- Approvazione schema di convenzione.

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa Maria Grazia Genuardi;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

**-di approvare** e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

### SUCCESSIVAMENTE

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

### DELIBERA

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n.01 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ /2022 Reg. pubbl.

Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott.Salv. GAETANI LISEO



## ALLEGATO D

### Schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ nella sede \_\_\_\_\_ fra il Comune di Alia C.F. (85000630823) rappresentato dal \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede comunale di Via R.na Elena n.1, e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_ Con sede in \_\_\_\_\_ nella Via \_\_\_\_\_ n. iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale, per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. \_\_\_\_ posti letto.

#### PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_ - in attuazione della Legge Regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociali, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n.22/86, nella legge n.142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art.1 comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- Che il predetto Ente \_\_\_\_\_ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato.



## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente \_\_\_\_\_ per la gestione della Comunità Alloggio sita in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, invitati dall'ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione dei dipartimenti di Salute Mentale competenti per il territorio dell'Azienda U.S.L.;

Il numero massimo di utenti in regime della presente convenzione è concordato dalle parti in ragioni di n. \_\_\_\_ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai previsti posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

### **Art. 2 Modalità di ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circostrizioni.

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

### **Art. 3 Modalità di dimissione**

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venimento delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisico del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **Art. 4 Modalità d'intervento**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di reinserimento nei ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale);

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere un'efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3) dotata di servizi igienici, riscaldamento acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi, ed esporre nei locali della cucina e della sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.V.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente: all'ufficio di servizio sociale e al DSM sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulle prospettive di possibili soluzioni alternative alla presenza in Comunità nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico - psico - sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## **Art . 5 Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di studio di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma

d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

- b) due assistenti agli inabili o anziani,
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative(specificare).....;

L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal Responsabile di comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'équipe del D.S.M. competente per territorio.

L'ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorrere giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzando i C.C.N.L. di categoria, o in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali e assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'ente, inoltre, garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio, l'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alle presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne segue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

## **Art. 6 Prescrizioni**

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornalieri degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

## **Art. 7 Fruizione del servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

## **Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e di valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca all'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

## **Art. 9 Continuità del servizio**

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

## **Art. 10 Volontariato**

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzate dall'A.C..

## **Art. 11 Partecipazione dell'utenza**

L'A.C. promuove in accordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## **Art. 12 Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora sia tenuto e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L..

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- a) un compenso fisso mensile €. 1.628,32 Iva compresa per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni singolo giorno di effettiva presenza di € 21,44 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.
- c) Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.

## **Art. 13 Rimborsi**

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione

delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmesse gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2008 nr.40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione della convenzione.

#### **Art. 14 Integrazione retta**

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C., intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5 lett. c) della presente convenzione.

#### **Art. 15 Corrispettivi per ricoveri diurni**

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

#### **Art. 16 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di anni 2 (due) decorrenti dal 22.08.2022 scadenza il 21.08.2024.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo ove sussistono

ragioni di opportunità e di pubblico, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

#### **Art. 17**

##### **Obblighi dell'Ente gestore – Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione**

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
- a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti secondo gli standard quali/qualitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- certificazione DURC, in corso di validità;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

##### **L'ENTE GESTORE SI IMPEGNA A:**

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente., in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accettare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **Art. 18**

##### **Protocollo di legalità**

Il legale rappresentate dell'Ente gestore si impegna ad applicare il protocollo di legalità "Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.119 del 14.10.2005, dichiarando il proprio impegno, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestualmente comunicazione all'A.C. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di

forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.

#### **ART. 19**

#### **Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008**

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. per il servizio in oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

#### **ART.20**

#### **Clausola arbitrale**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quietanza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico - assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

#### **Art. 21**

#### **Validità della convenzione**

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione, quando indicato nell'art.17 e la seguente documentazione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti in consiglio di Amministrazione;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo Regionale sezione inabili/disabili psichici tipo comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, l.r. n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale ed iscrizione all'Albo Professionale relativa agli infermieri professionali;
- Copia della tabella dietetica vistata dall'azienda n.6;
- Copia della polizza Assicurativa contro infortuni e responsabilità civili;
- Parere di idoneità dei locali da destituire a comunità alloggio rilasciata dal servizio territoriale per la tutela della salute mentale di Termini Imerese;
- Copia del certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario dalla U.S.L. n. 51 di Termini Imerese;

#### **Art. 22**

#### **Registrazione Convenzione**

Le tasse di bollo e di Registro sono a carico della Cooperativa, sé dovute;

**Art. 23**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**Art. 24**  
**Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Per l'Amministrazione Comunale\_\_\_\_\_

Per l'Ente (Cooperativa)\_\_\_\_\_